

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per
l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
cartacei. CIG **75252890F0**

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	3
3.1 Modalità di esecuzione del servizio e rete degli esercizi convenzionati/da convenzionare	3
3.2 Gestione dei rapporti con gli esercizi convenzionati/da convenzionare, sconto e termini di pagamento	5
3.3 Organizzazione ed erogazione del servizio	6
3.4 Servizi migliorativi	7
4. DURATA DEL SERVIZIO E LUOGHI DI CONSEGNA	8
5. POLIZZE ASSICURATIVE	8
5. CONDIZIONI GENERALI	9
6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO	9
7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	10
9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
10. GARANZIA DEFINITIVA	11
11. PENALI	11
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
13. RECESSO	12
14. RISERVATEZZA	13

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della presente procedura è l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di valore nominale pari ad € 7,00 IVA ed altri oneri compresi, per i dipendenti di ARPA Lazio (circa 500), che operano presso le strutture territoriali come di seguito specificato:

1. Struttura territoriale di Frosinone - Via Armando Fabi, 212 – 03100 Frosinone;
2. Struttura territoriale di Latina - Via Serpieri, 8 e Via Carducci, 3 – 04100 Latina;
3. Sede legale - Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti; Biblioteca ambientale – Via Delle Fontanelle snc – 02100 Rieti;
4. Struttura territoriale di Rieti - Via Salaria per l'Aquila, 8 – 02100 Rieti;
5. Struttura territoriale di Roma - Via Giuseppe Saredo, 52 – 00173 Roma;
6. Sede di rappresentanza - Via Boncompagni, 101 – 00187 Roma;
7. Struttura territoriale di Viterbo - Via Monte Zebio, 17 – 01100 Viterbo.

Il valore nominale dei buoni pasto rappresenta l'importo massimo spendibile presso gli esercizi convenzionati/da convenzionare.

Pertanto l'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di esercizi convenzionati/da convenzionare con l'operatore economico aggiudicatario (di seguito aggiudicatario), dietro presentazione di buoni pasto cartacei.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio sostitutivo di mensa è disciplinato dal presente capitolato e, per tutto quanto in esso non espressamente riportato, dalla vigente normativa in materia, di cui si riportano i principali riferimenti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” smi (di seguito Codice) – in particolare articolo 144;
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” pubblicato in GU n. 186 del 10/08/2017;
- decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2015 “Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria dei buoni pasto” pubblicato in GU n. 28 del 04/02/2016;
- d.l. 6 luglio 2012, n. 95, “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” pubblicato in GU n.156 del 6-7-2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189.

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato nel territorio dei comuni di cui al punto 1, attraverso buoni pasto aventi valore nominale (o facciale) pari ad € 7,00.

Qualora, a seguito di accordi interni ad ARPA Lazio, il valore nominale del buono fosse modificato, sul nuovo valore stabilito darà applicato lo sconto indicato sull'offerta economica.

3.1 Modalità di esecuzione del servizio e rete degli esercizi convenzionati/da convenzionare

I buoni pasto emessi e distribuiti dagli operatori economici concorrenti (di seguito concorrenti) dovranno consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore

facciale del buono pasto e costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Con cadenza mensile, entro il giorno 20 di ogni mese, ARPA Lazio comunicherà all'Aggiudicatario il numero dei buoni pasto necessari, relativi al mese precedente. Nella comunicazione saranno riportati:

- i nominativi dei dipendenti;
- il numero di buoni pasto per ciascun dipendente;
- la struttura territoriale di appartenenza che dovrà essere riportata sul blocchetto dei buoni pasto di ciascun dipendente.

I buoni pasto dovranno essere raggruppati in carnet a numero di buoni variabile (in base al numero comunicato da ARPA Lazio), distinti da numerazione progressiva e dovranno essere utilizzati dai dipendenti di ARPA Lazio esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa:

- non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo.
- non è cedibile a terzi,
- non è cumulabile,
- deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con l'aggiudicatario.

I buoni pasto dovranno riportare:

- la dicitura ARPA Lazio, l'indirizzo della struttura territoriale di interesse e il codice fiscale 97172140580;
- il nome e il cognome dell'utilizzatore;
- la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della società di emissione;
- il valore nominale (facciale) espresso in valuta corrente;
- la scadenza della spendibilità;
- la scadenza del rimborso;
- uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- la dicitura "Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore".

Gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa sono descritti all'articolo 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" pubblicato in GU n. 186 del 10/08/2017:

- *"la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi legge 25 agosto 1991, n. 287 ["Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"] (GU n. 206 del 3-9-1991) smi;*
- *l'attività di mensa aziendale e interaziendale;*
- *la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 smi;*
- *la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari previa iscrizione all'Albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;*
- *la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile;*

- *nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;*
- *nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti sostituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;*
- *la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale”.*

Come previsto al comma 2 del medesimo articolo e medesimo decreto, “*ai fini delle attività di cui al comma 1, resta ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa vigente*”.

Il numero degli esercenti convenzionati/da convenzionare con l'aggiudicatario **ulteriore** rispetto a quello minimo richiesto quale requisito per la partecipazione alla gara (Disciplinare di gara punto 7.2), e la loro distanza dalla struttura territoriale costituiranno criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato nel Disciplinare di gara al punto 16.1. (lettere A1 e A2)

Per tutti gli esercizi da convenzionare i concorrenti dovranno inserire in busta B la dichiarazione di impegno a convenzionarsi firmata dall'esercente e dal concorrente.

L'aggiudicatario dovrà fornire il contratto di convenzionamento con l'esercente entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione come previsto dall'articolo 144, comma 7 del Codice.

3.2 Gestione dei rapporti con gli esercizi convenzionati/da convenzionare, sconto e termini di pagamento

I rapporti con gli esercizi convenzionati sono intrattenuti esclusivamente dall'aggiudicatario, il quale deve, pertanto, vigilare sul corretto svolgimento del servizio da parte degli stessi, ed adottare, nei confronti degli esercenti, tutti i necessari accorgimenti affinché gli stessi forniscano il servizio nel pieno rispetto delle norme di settore e del presente capitolato, con particolare riguardo a quella igienico-sanitaria.

Pertanto l'aggiudicatario dovrà sollevare ARPA Lazio da ogni responsabilità per eventuali danni subiti dagli aventi diritto all'utilizzo dei buoni pasto.

Il fornitore è tenuto ad assicurare che gli esercizi convenzionati non pongano nessun vincolo, se non quello relativo all'acquisto di generi alimentari, per la spendibilità dei buoni per un importo pari al valore nominale del buono stesso.

ARPA Lazio, al verificarsi della situazione di cui sopra, su segnalazione degli utenti, provvederà ad informare l'aggiudicatario che è tenuto alle opportune verifiche e azioni consequenziali, che potrebbero comportare anche la revoca della convenzione.

Le convenzioni stipulate dall'aggiudicatario con gli esercizi devono prevedere il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte dello stesso entro il termine stabilito in sede di offerta, comunque non superiore a 45 (quarantacinque) giorni.

Il termine di pagamento che i concorrenti proporranno nei confronti degli esercenti costituirà criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (lettera C).

Per termine di pagamento si intende il numero massimo di giorni intercorrenti fra la ricezione della fattura da parte dell'aggiudicatario, e l'ordine di pagamento da questa impartito a favore dell'esercente tramite il sistema bancario o postale.

Le convenzioni medesime dovranno prevedere una percentuale di sconto nei confronti degli esercenti rispettando quanto previsto dall'articolo 144, comma 6, lettera a) del Codice, **che deve risultare comunque contenuta entro il limite massimo del 15% (quindici per cento).**

La scontistica che i concorrenti proporranno nei confronti degli esercenti costituirà criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (lettera B).

Le condizioni dichiarate in sede di aggiudicazione dell'appalto dovranno essere applicate invariabilmente per l'intera durata del contratto verso tutti gli esercenti costituenti la rete messa a disposizione del Comune, anche quelli convenzionati in epoca posteriore all'avvio del servizio.

3.3 Organizzazione ed erogazione del servizio

I concorrenti dovranno descrivere nell'offerta tecnica le modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, indicando la propria struttura organizzativa, le procedure relative alla gestione degli ordinativi dei buoni pasto, le soluzioni proposte per l'assistenza ad ARPA Lazio durante la gestione del contratto ecc...

Dalla descrizione suddetta ARPA Lazio dovrà essere chiara la modalità di controllo dell'effettuazione del servizio, della rendicontazione, dell'aggiornamento degli esercizi convenzionati, l'eventuale fruibilità di collegamenti informatici per la gestione dell'ordine ecc...

L'organizzazione del servizio costituirà criterio di attribuzione del punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (lettera D1)

Il servizio dovrà comunque essere effettuato tenendo conto di quanto di seguito riportato.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta tecnica la **data di validità (scadenza della spendibilità) dei buoni pasto**, e tale data costituirà criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (lettera D.2).

L'esecutore del servizio dovrà consegnare presso le strutture indicate al successivo punto 4 i plichi confezionati non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dall'ordine senza alcun onere aggiuntivo per ARPA Lazio. Il termine si intende quello di data di spedizione da parte dell'aggiudicatario.

I concorrenti dovranno indicare nell'offerta tecnica il termine entro il quale si impegnano a recapitare i buoni pasto e tale termine costituirà criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (Lettera D3).

Il recapito dei carnets presso le strutture indicate nell'ordine, contenenti ciascuno un numero di buoni-pasto pari alle spettanze mensili dei dipendenti medesimi, deve essere accompagnato, oltre che dal documento di trasporto, da liste di riscontro contenenti:

- a. nome e cognome del dipendente;
- b. valore unitario dei buoni-pasto;
- c. numero dei buoni-pasto assegnato a ogni dipendente e valore complessivo;
- d. spazio per l'apposizione della data e della firma di ricevuta da parte del dipendente;
- e. indicazione della struttura territoriale di consegna.
- f. il periodo di validità (data di scadenza).

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà accertarsi dell'avvenuta ricezione da parte delle strutture di ARPA Lazio.

ARPA Lazio dovrà poter restituire all'aggiudicatario, **entro la fine del 3° mese successivo a quello di scadenza (come risultante a stampa sui buoni)**, i buoni pasto scaduti e non utilizzati senza alcun aggravio di costi.

Per fine del terzo mese successivo a quello di scadenza si intende, ad esempio: scadenza 31/12/2018 – ultima data utile per ARPA Lazio per la spedizione dei buoni pasto scaduti: 30/03/2019.

L'aggiudicatario dovrà rimborsare il prezzo dei buoni pasto non utilizzati mediante emissione di una nota di credito da regolarizzare con la prima fattura utile, oppure sostituire i buoni medesimi con buoni aventi validità in corso, mediante consegna alla struttura territoriale di interesse senza oneri aggiuntivi per ARPA Lazio, **entro il termine che dovrà essere indicato nell'offerta tecnica**.

Il termine, espresso in giorni naturali e consecutivi, entro il quale il concorrente si impegna a rimborsare il prezzo dei buoni pasto scaduti/sostituire i buoni pasto scaduti, costituisce criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (lettera D4).

Nel caso di rimborso del prezzo dei buoni pasti scaduti, qualora non sia prevista una successiva fattura utile, l'Aggiudicatario, in alternativa alla nota di credito, dovrà effettuare un rimborso entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti mediante bonifico bancario.

3.4 Servizi migliorativi

I concorrenti potranno descrivere nell'offerta tecnica tutti gli eventuali servizi migliorativi oltre quelli richiesti nei paragrafi precedenti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo saranno considerati servizi migliorativi:

- eventuali servizi di scontistica sull'acquisto di biglietti per il trasporto pubblico oppure altri servizi pubblici;
- promozioni per la persona;
- servizi aggiuntivi per ARPA Lazio;
- inserimento nella rete degli esercizi di locali che attuano:
 - o servizi di ristorazione a ridotto impatto ambientale in conformità a quanto disposto dal decreto dell'allora Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 – GU n. 220 del 21 settembre 2011 - allegato 1 “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP). Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”.

In tal caso i concorrenti dovranno indicare quali sono gli esercizi (tra quelli indicati nella rete) e fornire una copia della loro registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001 in corso di validità oppure una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'esercizio in questione (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione);

- o somministrano alimenti per i quali è assicurata la rintracciabilità di filiera agroalimentare, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazione documentata di cui alla norma UNI 10939/2001 “Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”.

In tal caso i concorrenti dovranno indicare quali sono gli esercizi (tra quelli indicati nella rete) e fornire una copia della loro certificazione alla norma UNI suddetta.

- o specifiche politiche di somministrazione degli alimenti di produzione biologica, a lotta integrata, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta e l'utilizzo di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale.

In tal caso i concorrenti dovranno indicare quali sono gli esercizi (tra quelli indicati nella rete) e fornire un elenco dei produttori degli alimenti.

Le proposte di servizi migliorativi costituiranno criterio di attribuzione di punteggio tecnico come indicato al punto 16.1 del Disciplinare di gara (lettera D5).

4. DURATA DEL SERVIZIO E LUOGHI DI CONSEGNA

Il servizio dovrà essere svolto nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2019.

Ai sensi del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, nell'eventualità in cui in data precedente al 31/12/2019 sia attivata la Convenzione Consip 8 avente prezzi più vantaggiosi del prezzo contrattuale di cui alla presente procedura, il contraente dovrà adeguare ai corrispettivi della convenzione Consip, oppure ARPA Lazio si riserva la facoltà di rescindere dal contratto per aderire alla Convenzione Consip 8.

I buoni pasto dovranno essere consegnati presso ciascuna delle seguenti strutture territoriali:

1. Struttura territoriale di Frosinone - Via Armando Fabi, 212 – 03100 Frosinone;
2. Struttura territoriale di Latina - Via Serpieri, 8 e Via Carducci, 3 – 04100 Latina;
3. Sede legale - Via Garibaldi, 114 – 02100 Rieti; Biblioteca ambientale – Via Delle Fontanelle snc – 02100 Rieti;
4. Struttura territoriale di Rieti - Via Salaria per l'Aquila, 8 – 02100 Rieti;
5. Struttura territoriale di Roma - Via Giuseppe Saredo, 52 – 00173 Roma;
6. Sede di rappresentanza - Via Boncompagni, 101 – 00187 Roma;
7. Struttura territoriale di Viterbo - Via Monte Zebio, 17 – 01100 Viterbo.

5. POLIZZE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso, quanto di ARPA Lazio che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa, a beneficio di ARPA Lazio e dei terzi, per l'intera durata del contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni pasto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato speciale e alle richieste di approvvigionamento.

In particolare detta polizza assicurativa deve tenere indenne ARPA Lazio, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario arrechi agli stessi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente capitolato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

La copertura deve essere totalmente esente da franchigia ed essere estesa al rischio "in itinere" e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo utilizzato.

Le garanzie d'indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte dell'utilizzatore di buoni pasto.

La polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- responsabilità civile verso terzi: massimale non inferiore a € 5.000.000 per ogni sinistro con il limite di € 1.000.000 per ogni persona e di € 1.000.000 per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto;
- rischi "in itinere": massimale non inferiore a € 100.000 in caso di morte per persona e non inferiore a € 100.000 in caso d'invalidità permanente, legati all'utilizzo dei buoni pasto.

Resta inteso che la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione strumentale alla stipula del contratto.

5. CONDIZIONI GENERALI

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario, in generale, si impegna a:

- prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto e in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ARPA Lazio nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente all'ARPA Lazio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà:

- essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione del servizio oggetto del presente capitolato;
- garantire e mallevare ARPA Lazio da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'aggiudicatario e gli esercizi convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'impresa e il proprio personale dipendente in ordine alla presente gara;
- assicurare la consegna dei buoni pasto nei tempi previsti indicati nell'offerta tecnica;
- garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le relative prestazioni concordate;
- fornire a richiesta di ARPA Lazio l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
- garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- rimborsare i buoni pasto non utilizzati o provvederne alla sostituzione (punto 3.3 del presente Capitolato);
- stipulare le polizze assicurative di cui al precedente punto 5;
- costituire la garanzia definitiva di cui al successivo punto 10;

- depositare copie dei contratti di convenzione stipulati con tutti gli esercizi indicati in sede di offerta, dai quali si evinca la percentuale di sconto applicata ai singoli esercizi convenzionati;
- assicurare per tutta la durata del contratto, un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica;
- comunicare ad ARPA Lazio l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi provvedendo entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti richiesti dalla gara e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- garantire che presso i punti di ristoro convenzionati e i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.

7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a designare un proprio Responsabile unico, munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

L'ARPA Lazio si impegna a nominare, entro 5 giorni (cinque) dalla stipula del contratto, un referente dell'esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato per iscritto:

- a. rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel Capitolato speciale che prevedano l'applicazione delle penali;
- b. validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura con le prestazioni eseguite dall'aggiudicatario;
- c. rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.

Alla fase di esecuzione del contratto si applica quanto previsto dal Codice civile e dal titolo V del Codice.

8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture, riportanti il riferimento al contratto, **dovranno essere presentate successivamente alla consegna dei buoni pasto con cadenza mensile**, essere intestate a:

ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti

Partita IVA n. 00915900575

ed inviate mediante sistema elettronico utilizzando il codice CODICE UNIVOCO UFFICIO per la trasmissione delle fatture in modalità elettronica: UFLFSM.

Le fatture dovranno riportare:

- il numero totale dei buoni con l'indicazione della relativa numerazione;
- il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il loro valore facciale unitario e dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
- l'assoggettamento dell'aliquota IVA nella misura stabilita dalla legge.

I pagamenti saranno disposti a mezzo di accredito mediante bonifico bancario.

Le fatture, comunque, saranno liquidate a seguito di esito positivo di dichiarazione di corretta esecuzione del servizio.

In caso di RTI costituito prima della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico della sola impresa mandataria, in caso di RTI non costituito al momento della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico dell'impresa indicata come mandataria ed in caso di Consorzio la fatturazione dovrà essere a carico di una delle imprese consorziate.

Non sarà ammessa una fatturazione presentata da più imprese del RTI.

Qualora nel corso del contratto l'aggiudicatario risulti debitore di oneri sociali e contributivi assicurativi e previdenziali all'INAIL, INPS e/o altri Istituti analoghi, il pagamento delle fatture sarà subordinato in ogni caso alla regolarizzazione del debito stesso comprensivo degli accessori.

La liquidazione può essere sospesa qualora, per i servizi ai quali la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'aggiudicatario. In tal caso la liquidazione avviene soltanto dopo che l'aggiudicatario avrà sanato le irregolarità contestate.

Si conviene inoltre la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 20 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'aggiudicatario dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.

10. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del Codice "è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario".

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

11. PENALI

In caso di non puntuale rispetto del presente Capitolato ARPA Lazio, dopo aver comunicato formale contestazione all'aggiudicatario, il quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione medesima, può comminare specifiche penali nei seguenti casi:

- a) in caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto per ogni giorno di ritardo rispetto a quello dichiarato nell'offerta, penale pari allo 0,5% del valore facciale dei buoni pasto oggetto della mancata o irregolare consegna.
- b) in caso di errore nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto l'aggiudicatario si impegna a effettuare una nuova fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna senza costi aggiuntivi per la ARPA Lazio.
- c) nel caso in cui non venga rispettato il termine di pagamento degli esercizi convenzionati indicato nell'offerta tecnica, potrà essere applicata una penale fino all'1% dell'importo contrattuale.

È fatta, comunque, salva la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei casi previsti dal successivo articolo.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene che l'ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPA Lazio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere;
- perdita da parte dell'aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ARPA Lazio si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gli ulteriori casi previsti dall'articolo 108 del Codice.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'aggiudicatario. L'ARPA Lazio non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ARPA Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

13. RECESSO

ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.

ARPA Lazio si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto per i casi previsti dal Codice civile dall'articolo 109 del Codice.

14. RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stessa a gare ed appalti.